



Regione Lombardia

DECRETO N. 391

Del 03/10/2019

Identificativo Atto n. 375

DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE SERUGHETTI – CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA", CON SEDE LEGALE IN BERGAMO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 30, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 2

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art. 14 e seguenti del Codice Civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far data dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, "Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14, in particolare gli articoli 2 e 4;
- l'art. 4, comma 33, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997)", ai sensi del quale sono conferite alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25, Libro Primo, Titolo II del Codice Civile così come specificato nella Circolare del 14 novembre 2011 emanata dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;

VISTI altresì:

- la Legge 06 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- il D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo



Regione Lombardia

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, recante le prime indicazioni operative nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019, con le quali vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine agli adeguamenti statutari richiesti dal Codice del Terzo settore;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2001, n. VII/3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio;
- la deliberazione di Giunta Regionale 28 novembre 2016, n. X/5854 "Protocollo d'intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Lombardo per la semplificazione dei procedimenti relativi al registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti";

CONSIDERATO che la Fondazione denominata "FONDAZIONE SERUGHETTI – CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA", con sede legale in Bergamo – Via Papa Giovanni XXIII n. 30, risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 410 dal giorno 7 aprile 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del 20 giugno 2019 - Rep. n. 4346, Racc. n. 3423, a rogito dell'avv. Paolo Divizia, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, registrato a Bergamo il giorno 25 giugno 2019 al n. 1271 - Serie 1T;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata al Presidente della Regione Lombardia in data 25 giugno 2019 - prot. n. A1.2019.0269311 del 26 giugno 2019, con la quale il legale rappresentante della Fondazione denominata "FONDAZIONE SERUGHETTI – CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA" ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra citata;
- del nuovo statuto proposto per il governo dell'istituzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con atto pubblico del 20 giugno 2019 - Rep. n. 4346, Racc. n. 3423, a rogito del avv. Paolo Divizia, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, registrato a



Regione Lombardia

Bergamo1 il giorno 25 giugno 2019 al n. 1271 - Serie 1T;

- degli atti e documenti a corredo dell'istanza, tra i quali il testo del nuovo statuto proposto per il governo dell'ente, composto da n. 23 articoli, allegato all'atto pubblico sopra citato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che l'istanza riguarda la modifica dello statuto per renderlo conforme allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione e in linea con i dettami del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni statutarie che si conformano alle norme del Terzo Settore sono subordinate all'istituzione e all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, presupposto che ancora non ricorre;
- la sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità del nuovo testo statuario alle disposizioni del Codice del Terzo Settore non può che essere il procedimento successivo alla traslazione di cui all'art. 54, comma 2, del DLgs 117/2017, finalizzato all'iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente ufficio regionale istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma, come testualmente riportato dalla Circolare ministeriale 13 del 31 maggio 2019;

DATO ATTO che:

- la Fondazione, adeguandosi alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) sarà utilizzabile a partire dall'effettiva assunzione di tale qualifica da parte dell'ente;
- l'efficacia delle disposizioni statutarie di cui atto pubblico del 20 giugno 2019 - Rep. n. 4346, Racc. n. 3423, a rogito del avv. Paolo Divizia, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, registrato a Bergamo1 il giorno 25 giugno 2019 al n. 1271 - Serie 1T, sono subordinate all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

PRESO ATTO che l'istruttoria realizzata dalla competente Direzione Generale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione del nuovo statuto della Fondazione;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti ai sensi di legge, fissati al 23/09/2019, a causa della necessità di adeguarne il testo ai recenti orientamenti amministrativi relativi all'attuazione del Codice del Terzo Settore e all'operatività del RUNTS, come sopra richiamati ;

DECRETA

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione denominata "FONDAZIONE SERUGHETTI – CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA", con sede legale in Bergamo – Via Papa Giovanni XXIII n. 30, adottato con atto pubblico del 20 giugno 2019 - Rep. n. 4346, Racc. n. 3423, a rogito dell'avv. Paolo Divizia, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, registrato a Bergamo il giorno 25 giugno 2019 al n. 1271 - Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare il presente decreto alla Fondazione e alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, competente in materia di Terzo Settore;
3. di dare atto che le disposizioni dello statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS diverranno efficaci a decorrere dall'iscrizione dell'ente nel Registro medesimo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e saranno in ogni caso subordinate alla verifica del competente ufficio territoriale regionale dedicato;
4. di disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l'iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro Regionale delle persone giuridiche private;
5. di trasmettere il presente decreto alla Fondazione in oggetto, nonché all'Autorità di vigilanza e controllo e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno.

20 giugno 2019

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2.

Avanti a me Avv. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Vertova Dr. Gian Gabriele, nato a Grumello del Monte il 30 giugno 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

**"FONDAZIONE SERUGHETTI - CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA
PORTA"**

con sede legale in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII n.30, c.f. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo al n.: 95023780166, R.E.A. n. BG-338645, (con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche - Ente Regione Lombardia - n. 410); Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocato per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante messaggio di posta elettronica, inviato in data 14 giugno 2019 ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Delibera di adozione di nuovo testo statutario conforme allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione ed altresì in linea con i dettami del d.lgs 117/2017 e ss.mm.i. - Codice del Terzo Settore;
- Accettazione nuove cariche sociali;
- Delibere inerenti e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare lo svolgimento della riunione del Consiglio.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, il dr. Gian Gabriele Vertova; io Notaio redigo il presente verbale richiesto dalle parti ed a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne do atto ad ogni effetto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

per il Consiglio di Amministrazione:

il qui comparso Presidente, sopra generalizzato, ed i signori Plebani Carmen, nata a Bergamo il giorno 20 maggio 1959, codice fiscale PLB CMN 59E60 A794Q - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- Cremaschi Gabriella, nata a Bergamo il giorno 18 giugno 1957, codice fiscale CRM GRL 57H58 A794F - Consigliere;

Registrato a Bergar
in data 25/06/2019
n. 1271 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00
Modello Unico

- Cremaschi Roberto, nato a Bergamo il giorno 7 dicembre 1955, codice fiscale CRM RRT 55T07 A794M - Consigliere;
- Gambarini Eros, nato a Bergamo il giorno 22 dicembre 1946, codice fiscale GMB RSE 46T22 A794B - Consigliere;
- Pacati Silvio, nato a Bergamo il giorno 16 aprile 1948, codice fiscale PCT SLV 48D16 A794H - Consigliere;
- Artifoni Rocco Fausto, nato a Bergamo il giorno 27 ottobre 1960, codice fiscale RTF RCF 60R27 A794O - Consigliere;
- Zappella Luciano, nato a Trescore Balneario il giorno 10 dicembre 1961, codice fiscale ZPP LCN 61T10 L388R - Consigliere;
- Marchesi Giorgio, nato a Bergamo il giorno 4 giugno 1939, codice fiscale MRC GRG 39H04 A794H - Consigliere;
- Berlanda Dr. Mario, nato a Alzano Lombardo il giorno 6 maggio 1960, codice fiscale BRL MRA 60E06 A246A - Consigliere;
- Caprioli Piergiorgio, nato a Bergamo il giorno 15 aprile 1952, codice fiscale CPR PGR 52D15 A794Q - Consigliere;
- Vitali Paolo, nato a Bergamo il giorno 28 luglio 1968, codice fiscale VTL PLA 68L28 A794F - Consigliere;
- Amigoni Fabio, nato a Alzano Lombardo il giorno 4 luglio 1966, codice fiscale MGN FBA 66L04 A246D.

Sono invece assenti i Consiglieri Signori:

- Serra Perlita, nata a Bergamo il giorno 22 maggio 1953, codice fiscale SRR PLT 53E62 A794Q;
- Cavagna Gabriella, nata a Bergamo il giorno 2 settembre 1944, codice fiscale CVG GRL 44P42 A794W.

Il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ai sensi dell'art. 21 secondo comma C.C. e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, fa presente i motivi che, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., rendono opportuno l'adozione di un nuovo testo statutario, che illustra e commenta agli intervenuti, conforme alla suddetta disciplina ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione.

Il testo dello Statuto così novellato ivi si allega, previa lettura da me Notaio datane, sotto la **lettera "A"**.

Infine il Presidente propone di posticipare ad una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti del nuovo organo amministrativo, suggerendo di confermare i componenti attualmente in carica, fino alla revoca.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo breve confronto e discussione, con il consenso unanime espresso verbalmente e per alzata di mano,

DELIBERA

- I -

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Ente, come illustrato e commentato in precedenza, il quale viene dichiarato conforme al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del d.lgs 117/2017 e ss.mm.i. ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione;

- di adottare così il nuovo testo statutario che, firmato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione e da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- II -

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle Competenti Autorità;

- III -

- di delegare inoltre me Notaio a curare l'invio, in modalità telematica, della modifica statutaria finalizzata ad ottenere il riconoscimento della veste giuridica di Fondazione di Partecipazione deliberata con il presente atto.

- IV -

- di posticipare ad una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti del nuovo organo amministrativo, confermando i componenti attualmente in carica, fino alla revoca.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta la riunione.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Fondazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta minuti.

Consta di due fogli, scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su otto intere facciate sin qui.

F.to Gian Gabriele Vertova

F.to PAOLO DIVIZIA - l.s.

STATUTO Allegato "A" al N.4346 di Rep./N.3423 di Racc.

STATUTO

**"FONDAZIONE SERUGHETTI - CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE LA PORTA"**

Art. 1

Costituzione - Sede - Denominazione ETS

Per iniziativa di Giovanni Serughetti e Virginia Silini è costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SERUGHETTI - CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA"**, con sede in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, n. 30.

In relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle finalità istituzionali il Consiglio di Amministrazione potrà

istituire eventuali sedi ed uffici decentrati.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del Terzo settore e dalle leggi collegate.

Essa è soggetta ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

L'utilizzo dell'indicazione "ETS" ovvero "Ente del Terzo Settore" nella denominazione dell'Ente - e la relativa spesa nei confronti del pubblico - potrà avvenire solo subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al ricorrere dei presupposti di Legge ed una volta perfezionata l'iscrizione nell'indicato Registro, l'ente assumerà la seguente denominazione **"FONDAZIONE SERUGHETTI - CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA - ETS"**.

Art. 2

Durata e assenza di scopo di lucro

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; il tutto a valersi ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017 che si intende ivi richiamato.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Finalità ed attività

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel presente articolo, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del d.lgs. 117/2017.

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (il tutto a valersi ai sensi dell'art. 5 lettera I) del d.lgs. 117/2017);

2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia-

li e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (il tutto a valersi ai sensi dell'art. 5 lettera W) del d.lgs. 117/2017);

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (il tutto a valersi ai sensi dell'art. 5 lettera K) del d.lgs. 117/2017);

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (il tutto a valersi ai sensi dell'art. 5 lettera D) del d.lgs. 117/2017);

Dette attività dovranno comunque essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano pro tempore l'esercizio.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse così come previsto dall'art.6 del D.lgs 117/2017.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Quali attività "di dettaglio", essa potrà:

- promuovere momenti di ricerca, riflessione, dibattito su temi di cultura religiosa, sociale e politica a servizio della società attraverso strumenti interdisciplinari e disciplinari;

- raccogliere materiale di documentazione su temi di approfondimento culturale specifici, con particolare attenzione alle iniziative di base della realtà di Bergamo;

- promuovere formazione, aggiornamento e confronto sia sulle tematiche teologiche in prospettiva ecumenica, sia sull'approfondimento della storia e delle aspettative dei movimenti di liberazione (quali i movimenti dei lavoratori, delle donne, per la pace e l'ambiente, per il superamento delle forme di emarginazione);

- promuovere e divulgare informazioni e testimonianze in funzione del rinnovamento culturale della società con attenzione alla ricerca letteraria, artistica, scientifica, filosofica e teologica;

- favorire il confronto dei gruppi di base e il dialogo tra tradizioni culturali diverse;

- promuovere la ricerca, l'analisi e lo studio della realtà bergamasca con particolare attenzione alle correnti democratiche e popolari, ai movimenti di rinnovamento evangelico, alla religiosità popolare;

- promuovere iniziative di formazione degli studenti e di aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado in

relazione ai temi citati;

- promuovere iniziative di formazione e qualificazione anche professionale.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà curare la produzione e la distribuzione in ogni forma di pubblicazioni anche periodiche anche in formato elettronico e di ogni mezzo informativo, organizzare ogni sorta di convegno, corso di studio, seminario e mostra.

Art. 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalla raccolta di fondi effettuata con le modalità e nel rispetto dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e dei regolamenti di settore;
- da un contributo di partecipazione annuale, fissato volta per volta dal Consiglio di Amministrazione, a carico dei Sostenitori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Art. 7

Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori
- Sostenitori

Sono Fondatori i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica alla data di delibera di modifica della Fondazione in Fondazione di Partecipazione.

La carica di Fondatore è a vita. L'attribuzione e la revoca della qualifica di Fondatore, come pure la sostituzione di un Fondatore che avviene a seguito di dimissioni o di decesso del Fondatore, viene deliberata dall'assemblea dei Fondatori.

Otengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata. L'attribuzione della qualifica è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti l'esclusione di Sostenitori. L'esclusione deve essere motivata e può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, comunque denominate, ai sensi altresì del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14).

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori;
- L'Assemblea dei Sostenitori;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- L'organo di controllo e revisione legale;
- Il Comitato Scientifico, ove istituito.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Fondatore, anche in modalità informatica, o tramite avviso affisso in sede, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Fondatore può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Fondatore con il massimo di tre deleghe per ciascun delegato.

La convocazione deve essere effettuata in Bergamo, anche fuori dalla sede della Fondazione.

L'assemblea dei Fondatori provvede a:

1. attribuire la qualifica di Fondatore a nuovi soggetti;
2. revocare la qualifica di Fondatore, in presenza di giustificati motivi;
3. sostituire i Fondatori in caso di loro dimissioni o decesso;
4. determinare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. nominare e revocare i consiglieri di sua competenza;
6. esprimere pareri non vincolanti in merito ad eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti, ferme restando le finalità della fondazione;
7. nominare l'organo di controllo definendone anche la sua composizione, ed il revisore legale al ricorrere dei presupposti;
8. esprimere parere in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del Patrimonio.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza da un Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice un proprio Presidente. Viene nominato un Segretario che redige verbale.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari e le relative decisioni, nel rispetto dei limiti di legge e fatto salvo che non venga invece richiesta espressamente la convocazione di un'assemblea da parte di almeno un terzo dei Fondatori, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità regolate nel successivo art. 18. Il tutto nei limiti di Legge.

Art 11.

Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo reputi necessario e in ogni caso ogni triennio, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ad essa assegnati (anche non Sostenitori). L'Assemblea può essere convocata per aggiornamenti in merito alle iniziative svolte o in programma L'Assemblea è composta dai Sostenitori in regola con il versamento del contributo annuale.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Sostenitore, anche in modalità informatica, o tramite avviso affisso in sede, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Sostenitore può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Sostenitore con il massimo di tre deleghe per ciascun delegato.

L'Assemblea può essere convocata su domanda di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei Sostenitori.

La convocazione deve essere effettuata in Bergamo, anche fuori dalla sede della Fondazione.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza da un Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza semplice un proprio Presidente. Viene nominato un Segretario che redige verbale.

Le riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tec-

nologie similari e le relative decisioni, nel rispetto dei limiti di legge e fatto salvo che non venga invece richiesta espressamente la convocazione di un'assemblea da parte di almeno un decimo dei Sostenitori, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità regolate nel successivo art. 18. Il tutto nei limiti di Legge.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici membri, di cui la maggioranza sarà a nomina dell'Assemblea dei Fondatori e la restante parte a cura dell'Assemblea dei Sostenitori.

I consiglieri nominati durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora sia cessato uno (o più) consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare il o i sostituti dei consiglieri cessati, in base al soggetto che li ha nominati. I membri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Presidente (scelto fra i Fondatori) e uno o due Vice Presidenti per il triennio, accogliendo eventuali indicazioni dei Fondatori.

Il Vice Presidente, o ciascuno dei Vice Presidenti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi e esperti nell'ambito delle finalità/attività statutarie della Fondazione, determinandone il numero e le funzioni. Il funzionamento del Comitato Scientifico sarà disciplinato con apposito Regolamento interno, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice o un Vice Presidente ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal o da uno dei Vice Presidenti.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri, mediante comunicazione scritta, con ogni mezzo idoneo compresa la posta elettronica che assicuri la ricezione dell'avviso, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il suddetto termine può essere ridotto a un giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi

componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate, ove non diversamente specificato nel presente statuto, quando riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario, designato dal Consiglio medesimo non necessariamente tra i membri dello stesso. Tale verbale viene steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Su richiesta del Consiglio e comunque nei casi in cui ciò è stabilito dalla legge, le deliberazioni sono verbalizzate in forma notarile.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari e le relative decisioni, nel rispetto dei limiti di legge e fatto salvo che non venga invece richiesta espressamente la convocazione di una riunione da parte di almeno un terzo dei Consiglieri, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità regolate nel successivo art. 18.

Art. 14

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare provvede a:

- 1) redigere e approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo annuale, la relazione di missione e, al raggiungimento delle soglie dimensionali minime di legge, il bilancio sociale;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) individuare le specifiche aree di attività della Fondazione, nel rispetto dei limiti statutari e normativi vigenti;
- 4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a comitati, coordinamenti ed altri enti non profit nonché a società di capitali o ad altri enti;
- 5) nominare, se del caso, il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 6) nominare i componenti del Comitato Scientifico composto da studiosi e esperti nell'ambito delle finalità statutarie della Fondazione e determinarne il numero e le funzioni;
- 7) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

- 9) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- 10) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di 4/5 (quattro quinti) dei componenti, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 15

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto dal Presidente, quale membro di diritto, e da altri quattro componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato stesso e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Comitato esecutivo funziona con le stesse norme previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art 16

Presidenza e rappresentanza

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al o a ciascuno dei vice presidenti; la firma di un Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il o uno dei Vice Presidenti, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 17

Organo di controllo e revisione legale

Nel caso in cui sia obbligatorio a termini di legge, l'assemblea dei Fondatori nomina l'organo di controllo della Fondazione e delibera se istituirlo in forma collegiale o monocratica. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e i componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente. In caso di organo collegiale esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

L'organo di controllo dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere composto da membri tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove prescritto o comunque redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs..

Il bilancio sociale, ove prescritto o comunque redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Sussistendo i casi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, e l'Organo di Controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per espressa previsione statutaria, analoga previsione vale nell'ipotesi di costituzione di un patrimonio separato a cura dell'Ente.

Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, ed è rieleggibile.

Art. 18

Principi disciplinanti le riunioni

e le decisioni adottate con modalità alternative

Le riunioni in audio e/o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

In caso di decisioni di una delle due assemblee previste dal presente statuto, uno dei componenti comunica, a pena di nullità, a tutti i componenti, a tutti gli Amministratori e ai membri dell'organo di controllo, se esistente, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun componente deve far pervenire presso la sede l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di decisioni dell'organo amministrativo l'iniziativa per le stesse sarà a cura di un amministratore ed è destinataria delle comunicazioni di cui sopra saranno gli altri amministratori ed i membri dell'organo di controllo, se esistente.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione.

Le decisioni adottate con queste modalità devono risultare da appositi verbali redatti a cura dell'organo amministrativo e inseriti nel libro delle decisioni dei Fondatori, nel libro delle decisioni dei Sostenitori, nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo o nel libro delle decisioni del Comitato esecutivo.

Art. 19

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo quanto disposto dalla legge in tema di organo di controllo e revisione, ed altresì salva diversa disposizione di legge e salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione tuttavia potrà stabilire emolumenti per il segretario del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle man-

sioni ed agli incarichi svolti, il tutto sempre nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/2017.

Art. 20

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto (ed altresì le decisioni afferenti le operazioni straordinarie di cui all'art. 42 bis cod. civ.) possono essere apportate, in forma notarile e nei modi di legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri.

Art. 21

Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare norme regolamentari per disciplinare le modalità di attuazione dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché le modalità dell'amministrazione e le prestazioni del personale eventualmente addetto, il tutto nei limiti di Legge.

Il funzionamento del Comitato scientifico è affidato ad apposito Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a collaborare alle attività della Fondazione persone ritenute idonee, il tutto nei limiti di Statuto e di Legge.

Art. 22

Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

In dette ipotesi, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie e nel rispetto delle leggi vigenti.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può altresì fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire

re più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 23

Rinvio e disposizioni finali - Bilancio, scritture contabili e libri degli organi della Fondazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105) e ss.mm.ii., e del Codice Civile in quanto compatibili.

Con riferimento a bilancio, scritture contabili e tenuta dei libri degli organi della Fondazione si fa espresso rinvio al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105) e ss.mm.ii..

La Fondazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena questo verrà istituito, al ricorrere dei presupposti di Legge [a seguito della trasmigrazione dell'Ente nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la sezione di riferimento del Registro medesimo sarà quella di cui alla lettera G) "Altri Enti del Terzo Settore"].

F.to Gian Gabriele Vertova

F.to PAOLO DIVIZIA - l.s.

Certifico io sottoscritto, Avv. Paolo Divizia, Notaio di Bergamo, iscritto nell'omonimo Distretto Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art.68-ter, L. 16 febbraio 1913 n.89.

Bergamo, li 25 giugno 2019 nel mio studio in Via Pradello n.2.
Firmato digitalmente: Paolo Divizia